



## *Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione*

### ***Eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione***

Cod.: D17/446

Sede e data del corso: **Roma, 21 settembre 2017, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo (II piano) h. 14,30.**

Responsabili del corso: Giovanni Giacalone, Lucia Tria,  
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino

### **Presentazione**

**Oggetto** - *Com'è noto, in base all'ultimo comma dell'art. 111 della Costituzione "Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".*

*Il problema interpretativo più complesso posto da questa norma (che trova corrispondenza nell'art- 110 cod. proc. amm. e nell'art. 207 del Codice della giustizia contabile) è rappresentato dalla determinazione del valore precettivo dell'espressione "soli motivi inerenti alla giurisdizione", la quale dal punto di vista semantico parrebbe implicare non il solo riparto di giurisdizione, inteso come attribuzione di una vertenza all'uno o all'altro plesso giurisdizionale, ma anche ogni ulteriore questione che sia, appunto, "inerente" alla giurisdizione.*

*La logica e la storia dell'ultimo comma del citato art. 111 evidenziano che il concetto di "giurisdizione" è ivi adoperato non con riferimento ad ogni attività di un giudice volta a risolvere una controversia sulla base di una regola legale, ma in senso limitativo e questo porta ad escludere che per la soluzione dell'anzidetto problema interpretativo si possano trarre elementi utili dalle disposizioni dedicate alla giurisdizione dagli artt. 37 e 362 cod. proc. civ.*

*Per risolvere il problema la giurisprudenza ha, quindi, elaborato la nota distinzione tra questioni inerenti ai limiti interni ed ai limiti esterni della giurisdizione, che contrappone alle situazioni nelle quali il giudice abbia esercitato malamente il potere giurisdizionale di cui dispone quelle in cui il giudice abbia esercitato un potere giurisdizionale di cui non dispone (in assoluto o perché esso compete ad un giudice di ordine diverso, o ad un diverso potere dello Stato), oppure non abbia esercitato il potere giurisdizionale perché ritiene che esso spetti ad altro giudice o ad altra autorità.*

*Da questa dicotomia resta fuori una terza possibile situazione: che il giudice sia munito del potere giurisdizionale in ordine alla vertenza sottopostagli, ma rifiuti ingiustificatamente di esercitarlo.*

*La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dall'ultimo decennio circa, si è mostrata propensa ad ampliare l'accezione di "questione inerente alla giurisdizione" onde includervi anche tale fattispecie ma, pur se spesso richiamato in via di principio, tale orientamento espansivo del sindacato della delle Sezioni Unite non ha avuto poi in realtà una grande applicazione, tanto che forse si può affermare che, nella pratica, se ne sia riscontrato, al contrario, un sostanziale ridimensionamento nel corso del tempo.*

*Un aspetto particolarmente critico della questione si rinviene in presenza di eventuali violazioni del diritto UE (e/o forse della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo), rispetto alla quale possono porsi due distinti (benché talvolta collegati) interrogativi: a) se una tal violazione, quando si traduca in un diniego di esame della vertenza nel merito, abbia di per sé carattere tale da poterla definire in termini di questione inerente alla giurisdizione; b) se inerisca alla giurisdizione una questione concernente il mancato rinvio pregiudiziale, obbligatorio per il giudice nazionale di ultima istanza alla Corte di giustizia per l'interpretazione di norme UE.*

*Finora le Sezioni Unite hanno prevalentemente risposto negativamente ad entrambi i quesiti.*

*Ma – con riferimento all'ipotesi di decisioni della Corte di Giustizia UE intervenute successivamente alla pronuncia con cui il giudice amministrativo ha negato la tutela che invece la Corte europea vorrebbe fosse somministrata – sia la Corte di cassazione sia il Consiglio di Stato (nella sentenza di Adunanza plenaria n. 11 del 2016) si sono espressi nel senso che "l'interpretazione da parte del giudice amministrativo di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell'Unione europea, secondo quanto risultante da una pronuncia della Corte di giustizia successivamente intervenuta dà luogo alla violazione di un limite esterno della giurisdizione".*

*Dubbi possono sorgere sull'applicabilità del medesimo principio all'ipotesi pronuncia del giudice amministrativo che abbia negletto una decisione della CGUE precedente oppure l'abbia presa in considerazione ma interpretandola diversamente da come la parte avrebbe voluto.*

*Già da queste brevi osservazioni emerge che le questioni "aperte" in merito all'istituto previsto dell'ultimo comma dell'art. 111 Cost. sono molte e che, tra queste, vi sono anche le problematiche connesse alla necessità di leggere la suddetta disposizione costituzionale alla luce dei mutamenti ordinamentali sopravvenuti e delle esigenze nuove che ne sono derivate, pure in termini di effettività della tutela dei diritti e di integrazione del nostro ordinamento nel sistema sovranazionale europeo.*

*Tutto questo rende del tutto evidente che occorre evitare che si addivenga ad una lettura sostanzialmente abrogativa della citata disposizione costituzionale, che fa da "cerniera" nei rapporti tra le diverse giurisdizioni contribuendo ad un loro "parlare" comune.*

**Metodologia.** - *S'impone, quindi, una riflessione - con il metodo della "tavola rotonda", attraverso l'apporto dei magistrati ordinari ed amministrativi ed il confronto con l'Accademia - su tali tematiche, che toccano la nozione stessa di giurisdizione, con l'intento di verificare se sia possibile adeguare, in via interpretativa, il sindacato delle Sezioni Unite al mutato quadro normativo, interno, europeo e sovranazionale, al fine di assicurare l'unicità funzionale della giurisdizione, con modalità che restino, però, rispettose della particolare autonomia che l'art. 111, ult. comma, Cost. riconosce al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti.*

**Destinatari:** *l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai MOT in tirocinio e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato, a partire dai*

*Magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Tenuto conto che riguarda argomenti "classici" del rapporto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, la frequenza dell'incontro è obbligatoria per i laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale e ne è vivamente caldeggiata la partecipazione di quelli operanti presso gli altri Uffici giudiziari e presso le Giurisdizioni amministrative.*

## **Programma**

**Giovedì 21 settembre 2017, ore 14.30-18.00**

### **PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO**

**GIOVANNI GIACALONE**, Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

## **TAVOLA ROTONDA**

### **MODERA:**

**RENATO RORDORF**, Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione

### **INTERVENGONO:**

**ALBERTO GIUSTI**, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

**ALDO TRAVI**, Professore ordinario di diritto amministrativo nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**SERGIO AURIEMMA**, Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti

**ANTONIO LAMORGESE**, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

**SALVATORE BOCCAGNA**, Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi Federico II di Napoli

**FILIPPO PATRONI GRIFFI**, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato

## **DIBATTITO**

### **CONCLUSIONI:**

**CLAUDIO CONSOLO**, Professore ordinario di diritto processuale civile nell'Università Sapienza di Roma